

## ALLEGATO A)

### **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI E L’ISTITUZIONE DI UN «ALBO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI DI CONSULENZA E/O RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE»**

#### **Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente documento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell’Amministrazione Provinciale di Benevento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio secondo quanto previsto dall’art. 56 del d.Lgs 36/2023 (codice dei contratti pubblici) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dal Codice.
2. L’affidamento dei «*servizi legali*», di cui all’art. 56 del D.Lgs 36/2023, può essere conferito esclusivamente ad un avvocato, ai sensi dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*».

#### **Articolo 2 – Istituzione dell’Albo degli avvocati patrocinatori dell’Amministrazione**

1. Ai fini dell’affidamento degli incarichi esterni per i «*servizi legali*» è istituito un apposito Albo aperto ai professionisti singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente del I Settore, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L’Albo contiene un elenco di avvocati, unico e sempre aperto senza termine di scadenza, suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
  - Sezione A: contenzioso amministrativo presso le Magistrature Amministrative, T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche, Corte Costituzionale.
  - Sezione B: contenzioso civile/commerciale presso le Magistrature Civili, Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile.
  - Sezione C: contenzioso lavoristico e del pubblico impiego, Tribunale, Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.
  - Sezione D: contenzioso penale, Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Corte d’Assise d’Appello, Cassazione Penale.
  - Sezione E: contenzioso tributario, Commissione Provinciale Tributaria, Commissione Regionale Tributaria, Cassazione.
  - Sezione F: ricorso presso altre Magistrature.

3. I nominativi dei professionisti che presentano istanza, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione all'Albo non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
4. L'Amministrazione si riserva, comunque, con atto motivato la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi, ovvero per procedimenti d'urgenza o con sospensive, o nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di Assicurazione dell'Amministrazione senza oneri a carico.
5. L'elenco degli avvocati dell'Ente potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o amministratori dell'Amministrazione convenuti in procedimenti giurisdizionali per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, salvo la verifica e la valutazione dell'Ente sull'insussistenza di conflitto di interessi tra la condotta del dipendente ed i fini istituzionali dell'Ente prima di esprimere il c.d. "*comune gradimento*", ai sensi delle discipline negoziali.

### **Articolo 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Albo**

1. Nell'Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) abilitazione al patrocinio legale;
  - b) possesso di cittadinanza italiana o equiparata da norme di legge (*«Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali»*, ex art. 1 *«Qualifica professionale»*, legge 9 febbraio 1982, n. 31, *«Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee»*);
  - c) godimento dei diritti civili e politici;
  - d) comprovata esperienza professionale;
  - e) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000 (cinquecentomila);
  - f) insussistenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 94 e ss del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;
  - g) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
  - h) assenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i componenti degli organi elettivi e/o di diretta collaborazione degli stessi e/o i vertici amministrativi e/o i responsabili di servizi (*dirigenti e/o posizioni organizzative e/o dipendenti dell'Amministrazione*);
  - i) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano

- l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, anche pendenti;
- j) assenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato o al Codice Deontologico Forense o in relazione a cause di incompatibilità / inconferibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013;
  - k) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Amministrazione, ovvero con dichiarazione di rinuncia in caso di affidamento di servizio o di cui l'Amministrazione abbia dichiarato la decadenza, risoluzione, recesso;
  - l) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la disciplina normativa vigente nella sede/Stato del professionista;
  - m) essere in regola con i crediti formativi riconosciuti dalla professione, con i versamenti contributivi.

#### **Articolo 4 – Iscrizione all'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui richiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae* e professionale.
2. L'iscrizione all'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione per non meno di 15 giorni, a cura del Responsabile dei Servizi Legali, di un "Avviso pubblico" o "Manifestazione di interesse" sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente.
3. L'istanza di iscrizione, redatta con le modalità dell'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni e documenti (*tutto in formato digitale*):
  - a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
  - b) eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori, ove in possesso e relativa data;
  - c) assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - d) non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
  - e) codice fiscale, partita IVA, indirizzo *pec*;
  - f) *curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si richiede l'iscrizione;
  - g) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione e/o di cause di incompatibilità e/o inconferibilità, *ex* d.lgs. n. 39/2013;

- h) non avere in essere incarichi di patrocinio o di consulenza contro l'Amministrazione e l'impegno a non assumerli per tutta la durata dell'iscrizione e sino al pagamento totale della prestazione;
  - i) accettazione di tutte le condizioni e requisiti previsti per l'iscrizione all'albo;
  - j) impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
  - k) dichiarazione di possesso dichiarazione di possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale in relazione all'affidamento, nonché copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista, dando atto che l'Amministrazione potrà verificare o effettuare controlli sul possesso dei requisiti o sulle dichiarazioni.
5. Per gli studi associati o società di professionisti i requisiti e la documentazione dovranno riferirsi a ciascun componente.
6. Il Responsabile del Settore legale approva, aggiorna, revisiona la tenuta dell'Albo, anche a semplice domanda di un professionista, e può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone a quest'ultimo tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale presso l'Amministrazione, ovvero per l'iscrizione all'albo;
  - b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'albo, accertata a seguito dell'iscrizione;
  - c) non aver svolto con puntualità e/o diligenza gli incarichi affidati e/o qualora il professionista si sia reso responsabile di ritardi e/o omissioni nell'espletamento dell'incarico;
  - d) abbia promosso giudizi o sia parte avverso l'Amministrazione e/o assunto incarichi in conflitto con gli interessi, in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità;
  - e) abbia formalizzato la propria richiesta di cancellazione;
  - f) mancata accettazione per più di 3 richieste nell'arco di un anno.
7. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

### **Articolo 5 – Affidamento dell'incarico**

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Dirigente del I Settore con propria determinazione, previa delibera presidenziale di costituzione in giudizio, sentita l'Avvocatura interna, che esprime formale relazione sulla opportunità di affidare un incarico all'esterno. Per le controversie dinanzi alla Commissione Tributaria e/o per le violazioni al

- codice della strada di competenza del Giudice di Pace, appartiene al Dirigente a cui afferisce la controversia, che potrà stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi di legge.
2. L'avvocato cui affidare il patrocinio legale dell'Ente sarà individuato tramite selezione informale a cura del servizio avvocatura, che apprezzi il miglior rapporto qualità/prezzo, tra almeno tre professionisti scelti dall'elenco applicando il principio di rotazione.
  3. Nella scelta dell'avvocato a cui conferire l'incarico, si terrà conto della specificità e rilevanza della controversia, dell'esperienza del professionista, desunta anche dal numero di servizi svolti dallo stesso, affini a quelli oggetto dell'affidamento con riferimento alla materia del contendere, dai risultati conseguiti in precedenti incarichi con l'Amministrazione, dal foro di competenza della causa da affidare.
  4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, in presenza di procedimenti d'urgenza e/o con sospensiva, per controversie del valore inferiore ad € 5.000,00, l'Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista, anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
  5. Ciascun professionista consultato fornisce all'Amministrazione un dettagliato preventivo di spesa entro n. 3 (*tre*) giorni dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, l'Amministrazione procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti, rilevando che, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, l'Amministrazione si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
  6. Il Responsabile del Servizio Affari Legali procederà, con propria determinazione, ad affidare il servizio e tutte le attività conseguenti, compresa la pubblicazione, di cui al d.lgs. n. 33/2013.
  7. Il professionista al momento dell'accettazione dell'incarico dovrà rilasciare le dichiarazioni e i documenti previsti al momento dell'iscrizione, compresa l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, cause ostative, incompatibilità o inconfiribilità, ovvero autocertificazione di permanenza dei requisiti.
  8. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione o che negli ultimi tre anni abbiano interrotto o risolto i rapporti con l'Amministrazione o di cui questa abbia dichiarato la decadenza, risoluzione, recesso.
  9. L'inserimento nell'Albo non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
  10. L'incarico ha durata sino alla conclusione del grado di giudizio per il quale si è

conferito l'incarico, comprendendo altresì la registrazione della sentenza e la successiva notifica della stessa alla controparte, e comunque sino al pagamento di ogni spettanza.

### **Articolo 6 – Condizioni di efficacia e modalità dell'incarico**

1. Il professionista al quale viene conferito l'incarico dovrà:
  - a) dichiarare di accettare tutte le condizioni previste per l'iscrizione all'Albo;
  - b) sottoscrivere apposito contratto;
  - c) prendere atto dell'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - d) aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività svolta, inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
  - e) rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, ovvero di transare;
  - f) garantire la propria personale prestazione, con comunicazione scritta di eventuale sostituzione in udienza o similare o equivalente, indicando per iscritto eventuale sostituzione in udienza, reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
  - g) prima della stipulazione del contratto, le Parti dovranno procedere alle rispettive informative sul trattamento dei dati personali e lo scambio del consenso informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della disciplina nazionale del d.lgs. n. 196/2003.

### **Art. 7 – Corrispettivo**

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista dovrà tener conto dei parametri tariffari previsti dai d.m. vigenti al momento dell'affidamento e dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e comunque nel rispetto dei parametri citati.
2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso liquidato giudizialmente sarà riscosso dall'avvocato, il quale dovrà attivare le procedure per il recupero.
3. In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

5. Il Responsabile del settore legale provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con il compenso pattuito e in relazione alle condizioni previste nel presente regolamento.
6. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, il Responsabile del Settore Legale potrà autorizzare anticipazioni a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista, nel termine di 20 giorni dalla presentazione della stessa, salvo diverse determinazioni previste nel contratto. Il saldo della parcella sarà liquidato al termine dell'incarico.
7. Nel caso in cui la liquidazione disposta dal Giudice in sentenza sia maggiore rispetto al corrispettivo determinato con la convezione, è riconosciuto all'avvocato la somma liquidata dal Giudice. Il Professionista dovrà attivarsi per il recupero delle somme liquidate e nient'altro potrà più pretendere dall'Amministrazione. Nel caso di inesigibilità dimostrata delle stesse al professionista spetterà la somma stabilita in convenzione e lo stesso non potrà pretendere dalla Provincia la maggiore somma disposta dal Giudice.

#### **Articolo 8 – Pubblicità**

1. L'Albo viene pubblicato nell'Albo pretorio, in apposita sez. di "Amministrazione Trasparente" e con apposito link in home page del sito istituzionale.
2. L'elenco dei professionisti è pubblico.
3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e affidamento degli eventuali incarichi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla protezione dei dati personali.

#### **Art. 9 – Norme di chiusura**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.
2. Il presente regolamento sarà modificato e/o aggiornato in caso di modifiche normative o qualora dovessero risultare in contrasto con successivi interventi interpretativi delle Autorità competenti.
3. Dopo la scadenza dei primi tre anni dalla pubblicazione dell'albo nel sito istituzionale, il Responsabile del Settore Legale provvederà con l'aggiornamento mediante nuova manifestazione di interesse.
4. Per i notai si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili con la natura e il valore dell'atto da stipulare, qualora non venga individuato il Segretario generale.
5. Per gli affidamenti di «servizi legali», si applicano le disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/2023.